SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2429

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LAVAGNINI, CASTELLANI e DIANA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GENNAIO 1996

Proroga del termine per il riacquisto della cittadinanza

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 17, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 prevedeva che gli ex cittadini, che avevano perso la cittadinanza, potessero riacquistarla con apposita dichiarazione, da rendersi davanti all'Autorità consolare italiana, senza l'obbligo di dover stabilire la residenza in Italia, entro un anno dalla dichiarazione.

Allo scopo di rendere più facile il riacquisto della cittadinanza, con legge 21 dicembre 1994, n. 736, il termine scaduto il 15 agosto 1994 è stato prorogato fino al 15 agosto 1995.

Tuttavia, i consolati italiani in taluni paesi, dove è consistente la presenza di ex cittadini, non sono riusciti a fronteggiare il numero delle richieste di riacquisto di cittadinanza italiana.

Pertanto, molti ex connazionali non hanno potuto beneficiare del diritto di riacquisto, sia per l'impossibilità di procurarsi i documenti richiesti, sia per poter espletare davanti al console i complessi adempimenti richiesti dalle norme dell'ordinamento dello stato civile (regio decreto 9 luglio 1939, n. 1938).

Detta situazione si è venuta a creare per le carenze oggettive della rete consolare, il cui potenziamento è in corso, ma non è risultato completato in relazione ai crescenti bisogni dell'utenza.

Pertanto, si ha notizia di una notevolissima aspettativa fra molti oriundi per recuperare la cittadinanza.

Per avviare a soluzione la questione e consentire agli ex cittadini che desiderino recuperare la cittadinanza italiana, si propone la riapertura dei termini fino al 31 dicembre 1997.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il termine di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, così come modificato dall'articolo 1 della legge 22 dicembre 1994, n. 736, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1997.